CAMERA DI COMMERCIO DI LIVORNO
UFFICIO REGISTRO IMPRESE

Le novità sulle istruzioni ministeriali per la compilazione della modulistica elettronica da parte dei Notai

Maggio 2014

Conservatore R.I.: Dott. Pierluigi Giuntoli

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA MODULISTICA ELETTRONICA

Sono state pubblicate sulla **Gazzetta Ufficiale n. 23 del 17.3.2014** le nuove istruzioni per la compilazione della modulistica elettronica per l'iscrizione e il deposito nel registro imprese e per la denuncia al rea, a seguito delle modifiche intervenute nel quadro normativo

Si riportano di seguito le novità salienti rilevate.

MODELLO S1

Soggetti utilizzatori del modulo

Sono stati aggiunti:

Società tra professionisti ai sensi del D.M. 34/2013

Società di mutuo soccorso ai sensi del D.M. 6.3.2013

Contratto di rete con soggettività giuridica

Finalità del modulo

Si precisa che ai sensi della normativa di cui all'art. 5 c.2 del D.lgs 155/2006, le imprese sociali ottengono l'iscrizione nella apposita sezione del registro imprese a seguito del deposito del proprio atto costitutivo.
Se ne deduce che è possibile l'iscrizione nella sezione in questione anche di soggetti ancora inattivi, che cioè non denunciano contestualmente l'avvio dell'attività al REA

Riquadro 4/FORMA GIURIDICA

Le Società tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione

Riquadro 31/ ISCRIZIONE COOPERATIVE

Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso, che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'Albo Cooperative contestualmente all'iscrizione al registro imprese.

Non deve essere più compilato ed allegato il modello C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni

Va indicato il codice di tipo sezione dell'Albo, ovvero se la società è a mutualità prevalente o meno.
Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali e edilizie.
Va indicato se la società è un consorzio di cooperative.

In questo riquadro va anche indicata la forma di amministrazione utilizzata dalla società, se di tipo srl o spa ed il numero dei soci iniziali

Riquadro 32/START-UP ED INCUBATORI

Il riquadro va compilato per le start-up innovative ed incubatori certificati che richiedono l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Per ogni tipologia di codice, ed in funzione del tipo di società, va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio per le start up: la richiesta di iscrizione della sezione speciale; le attività e spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco delle società partecipate; i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale lavorante; le relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale; l'autocertificazione di veridicità relativa all'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed holding; ovvero tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale.
Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiaranti i fiducianti ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel modulo S, socie della start up).
Il possesso dei requisiti per l'identificazione di start-up innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal l.r. e depositata presso l'ufficio registro imprese. A tal riguardo, in questo riquadro si valorizzerà il codice relativo a tale adempimento con una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative.
Il testo da inserire nell'apposito codice riguardante l'autocertificazione riporterà la frase standard: " Dichiarazione possesso requisiti di start-up innovativa prodotta in data"gg/mm/aaaa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.
Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni rispettivamente previste,
La compilazione delle informazioni relative ai codici riservati agli incubatori certificati è analoga a quanto sopra riportato per le start-up. Per gli incubatori certificati però va allegata alla pratica l'apposita dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norm**e.**

MODELLO S2

Soggetti utilizzatori del modulo

Sono stati aggiunti:

Società tra professionisti ai sensi del D.M. 34/2013

Società di mutuo soccorso ai sensi del D.M. 6.3.2013

Contratto di rete con soggettività giuridica

Finalità del modulo

Si precisa che ai sensi della normativa di cui all'art. 5 c.2 del D.lgs 155/2006, le imprese sociali ottengono l'iscrizione nella apposita sezione del registro imprese a seguito del deposito del proprio atto costitutivo.
Se ne deduce che è possibile l'iscrizione nella sezione in questione anche di soggetti ancora inattivi, che cioè non denunciano contestualmente l'avvio dell'attività al REA

Riquadro 2/FORMA GIURIDICA

Le Società tra professionisti possono richiedere l'iscrizione nella relativa sezione

Riquadro 20/ ALTRI ATTI E FATTI SOGGETTI A ISCRIZIONE E A DEPOSITO

Nel caso di delibere societarie (o comunque di soggetti collettivi) non immediatamente efficaci, in quanto sospensivamente condizionate al verificarsi di un determinato evento (si citano, a mero titolo esemplificativo, i casi di trasformazioni eterogenee, delle scissioni, delle fusioni) il complessivo adempimento pubblicitario avviene in due fasi:

1) Una prima fase, in cui si provvede (entro 30 giorni dall'evento) al deposito per l'iscrizione, mediante il presente modulo, dell'atto sospensivamente condizionato, con evidenziazione, nel riquadro 20 /altri atti e fatti soggetto a deposito, tabella ATF, codice 21 (condizioni sospensive), delle parti dello stesso la cui efficacia è ricollegata al verificarsi di un determinato evento;
2) Una seconda fase in cui, una volta avveratasi la condizione sospensiva, si provvede (non è previsto un termine al riguardo), mediante compilazione degli appositi campi del modulo S2, ad evidenziare le modificazioni divenute efficaci. Dovrà inoltre essere allegata, attraverso il modulo Note, una dichiarazione dell'amministratore, resa ai sensi del'art. 47 del DPR 445/2000 o una dichiarazione del notaio che attesti, facendo riferimento al deposito "originario", l'avveramento della condizione.

Gli adempimenti di cui alla prima fase, aventi natura autonoma, scontano gli ordinari diritti di segreteria per le iscrizioni al registro imprese; gli adempimenti d cui alla seconda fase, aventi natura meramente accessoria ai primi, scontano il diritto di segreteria ridotto previsto per "altre tipologie di domande".

N.B. Il procedimento di iscrizione descritto nel presente paragrafo ha carattere generale. Per alcune tipologie di adempimento, che ugualmente prevedono condizioni sospensive, sono tuttavia previste, nelle presenti iscrizioni procedure più specifiche (ad es. il caso della revoca della liquidazione, istruzioni al modulo S3, riquadro 19) a cui si raccomanda di attenersi.

Riquadro 30 / RETI DI IMPRESE

Nel caso di iscrizione dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata previsti dall'art. 3 comma 4-ter del D.L. 5/2009, è obbligatorio indicare il numero di registrazione ed il numero di repertorio nel riquadro B Estremi dell'atto

Si deve utilizzare il codice atto A/27 CONTRATTO DI RETE.

Va indicato il tipo di adempimento presentato, come codificato nella relativa tabella CRI: ad esempio per iscrizione di nuovo contratto di rete, i codici A o B; per modifica di contratto di rete preesistente, il codice D (solo l'impresa di riferimento presenta le modifiche al contratto) per le alte comunicazioni il codice H; per cessazione per scadenza del contratto il codice G (solo l'impresa di riferimento presenta la cessazione del contratto per scadenza).
Al fine di evitare duplicazioni di adempimenti in capo a tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, si richiede di identificare un'unica "impresa di riferimento", per ogni contratto per semplificare la predisposizione e presentazione delle pratiche al registro imprese.

La dichiarazione completa di tutti i dati richiesti e delle indicazioni di tutte le imprese partecipanti va presentata esclusivamente dall'impresa di riferimento (la prima volta e ad ogni variazione successiva, ad es. per imprese che recedano o nuove imprese aderenti al contratto). Le altre imprese sono tenute esclusivamente ad iscrivere, ciascuna sulla propria posizione il contratto e a compilare la modulistica nei soli campi sotto indicati.

Impresa di riferimento utilizzerà il codice A, per l'iscrizione di un nuovo contratto di rete e il codice D per la relativa modifica: le alte imprese aderenti utilizzeranno il codice B per l'iscrizione di un nuovo contratto.
Pertanto i dati concernenti scadenza, obiettivi, programma, durata, organo comune, fondo patrimoniale, modalità d assunzione delle decisioni, asseverazione e l'indicazione completa di tutti i partecipanti vanno compilati solo per l'adempimento relativo all'impresa di riferimento . Tutte le alte imprese compileranno esclusivamente il codice della tipologia di adempimento, gli eventuali estremi di riferimento del contratto (n. di repertorio e di registrazione precedente, nome e codice fiscale del contratto di rete e gli estremi identificativi dell'impresa di riferimento.

Nel caso fosse necessario, per una impresa aderente al contratto, dichiarare specifiche informazioni, vanno riportate nel riquadro atri atti e fatti soggetti a iscrizione e a deposito con il codice 25 CONTRATTI RETE

Il nome del contratto di rete va sempre indicato; nel caso non sia stato definito, inserire la dicitura "assente";

Riquadro 31/ ISCRIZIONE –MODIFICA COOPERATIVE

Il riquadro va obbligatoriamente utilizzato solo dalle società cooperative e società di mutuo soccorso, che hanno l'obbligo di iscrizione anche all'Albo Cooperative contestualmente all'iscrizione al registro imprese.

Non deve essere più compilato ed allegato il modello C17 che viene sostituito dalle presenti informazioni

Va indicato il codice di tipo sezione dell'Albo, ovvero se la società è a mutualità prevalente o meno.
Per ogni sezione va indicata la categoria nella quale si inquadra l'attività della cooperativa e le specifiche informazioni richieste per le cooperative sociali e edilizie.
Va indicato se la società è un consorzio di cooperative.

In questo riquadro va anche indicata forma di amministrazione utilizzata dalla società, se di tipo srl o spa ed il numero dei soci iniziali

Il riquadro va utilizzato anche dalla società già iscritta all'Albo e che a seguito di eventi modificativi deve aggiornare le informazioni in oggetto, ad esclusione della semplice variazione del numero dei soci, che viene indicata sul relativo riquadro del modulo B. La società dichiarerà il proprio numero di iscrizione all'ALBO e l'eventuale data di modifica dello statuto

Riquadro 32/START-UP ED INCUBATORI

Il riquadro va compilato per le start-up innovative ed incubatori certificati che richiedono l'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese.
Per ogni tipologia di codice, ed in funzione del tipo di società, va descritta l'informazione corrispondente. Ad esempio per le start up: la richiesta di iscrizione della sezione speciale; le

attività e spese in ricerca e sviluppo; l'eventuale elenco delle società partecipate; i titoli di studio e le esperienze professionali dei soci e del personale lavorante; le relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca, l'elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale ed intellettuale;l'autocertificazione di veridicità relativa all'elenco dei soci con trasparenza rispetto a fiduciarie ed soldi; ovvero tutto quanto previsto dalla legislazione in vigore ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale.
Nell'autocertificazione di veridicità vanno dichiaranti i fiducianti ("soci effettivi") delle eventuali fiduciarie ("soci formali") presenti nell'elenco soci del modulo S ed i titolari delle partecipazioni nelle holding (per le holding presenti nel modulo S, socie della start up).
Il possesso dei requisiti per l'identificazione di start-up innovativa, ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, è attestato mediante apposita autocertificazione prodotta dal l.r. e depositata presso l'ufficio registro imprese. A tal riguardo, in questo riquadro si valorizzerà il codice relativo a tale adempimento con una breve indicazione riportante la data della dichiarazione e le informazioni ad essa relative.
Il testo da inserire nell'apposito codice riguardante l'autocertificazione riporterà la frase standard: " Dichiarazione possesso requisiti di start-up innovativa prodotta in data"gg/mm/aaaa" al cui interno la data va valorizzata con la data di deposito dell'adempimento al registro delle imprese.
Sotto gli altri codici si riporteranno le informazioni rispettivamente previste,
La compilazione delle informazioni relative ai codici riservati agli incubatori certificati è analoga q quanto sopra riportato per le start-up. Per gli incubatori certificati però va allegata alla pratica l'apposita dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dalle norm**e.**

MODELLO S3

Soggetti utilizzatori del modulo

Sono stati aggiunti:

Società tra professionisti ai sensi del D.M. 34/2013

Società di mutuo soccorso ai sensi del D.M. 6.3.2013

Contratto di rete con soggettività giuridica

Estinzione a seguito di fusione o scissione

Il deposito degli atti di fusione per le società fuse o incorporate o dell'atto di scissione totale per società scissa, va effettuato presentando il modello S3
In caso di effetti differiti dell'atto di fusione o di scissione è opportuno iscrivere nei termini l'atto con il solo modulo S2 e successivamente presentare, in data prossima a quella di effetto, l'adempimento di cancellazione tramite il modulo S3

Riquadro 19/ REVOCA DELLA LIQUIDAZIONE

1) Procedura relativa alla revoca per S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., Società consortili e Cooperative
Nella compilazione di questo riquadro occorre rispettare il disposto dell'art. 2487 ter c.c.:
a) Se la delibera di revoca assunta dall'assemblea straordinaria ha efficacia immediatamente esecutiva (nel caso in cui consti il consenso dei creditori della società ovvero il pagamento di quelli che non hanno dato il consenso), occorre compilare:

- il primo campo con l’indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione ;
- il campo relativo all’effetto esecutivo;
- nel campo “Tipo liquidazione" deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione .

Sempre in questa ipotesi dovranno essere compilati:

- i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo;
- il modulo S2 per l’iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sarà un allegato del modulo S2);
- il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l’inizio di attività presso la sede legale e/o presso altre localizzazioni Nel caso in cui l’unità locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove è ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al R.I. di quella provincia.

b) Se la delibera di revoca non ha effetto immediatamente esecutivo (quando non consti il consenso dei creditori sociali), la revoca ha effetto soltanto dopo che sono trascorsi sessanta giorni dalla data dell’iscrizione della deliberazione di revoca nel R.I..

In questa ipotesi occorre compilare una prima volta, contestualmente alla presentazione della delibera di revoca:

- il primo campo con indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione;
- nel campo “tipo liquidazione" deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione ;

Successivamente, una volta che sono trascorsi sessanta giorni dalla data di iscrizione della delibera di revoca nel R.I., dovrà essere nuovamente presentato un modulo S3 compilato:

- il primo campo con l’indicazione della data della deliberazione con cui era stata disposta originariamente la liquidazione ;
- il campo relativo all’effetto esecutivo;
- nel campo “Tipo liquidazione" deve essere inserito il codice relativo al tipo di liquidazione .

Contemporaneamente dovranno essere compilati ed allegati al modulo S3:

- i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori e sia per la nomina delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo.

Nella compilazione dell’Intercalare P occorre ricordare che la data effetto della cessazione e la data effetto della nomina deve essere coincidente con la data di efficacia della delibera di revoca.

- il modulo S2 per l’iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sarà un allegato del modulo S2);
- il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l’inizio di attività presso la sede legale e/o presso altre localizzazioni Nel caso in cui l’unità locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove è ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al R.I. di quella provincia.

2) Procedura relativa alla revoca di liquidazione per società di persone e consorzi

Questo riquadro va compilato nel caso in cui sia intervenuto un atto modificativo dei patti sociali che determina la revoca della liquidazione precedentemente disposta.

In tal caso l'atto di revoca ha efficacia immediatamente esecutiva, per cui va compilato il campo relativo all’effetto esecutivo.

Contemporaneamente dovranno essere compilati ed allegati al modulo S3:

- i moduli Intercalari P sia per la cessazione delle persone dei liquidatori sia per l’iscrizione dei nuovi soci nelle società di persone o delle persone che vanno a comporre il nuovo organo amministrativo nei consorzi.
- il modulo S2 per l’iscrizione di tutti i dati che devono essere variati a seguito della revoca della liquidazione (in questo caso il modulo S3 sarà un allegato del modulo S2);

- il modulo S5 e/o UL rispettivamente richiesti ove si debba contestualmente dichiarare l'inizio di attività presso la sede legale e/o presso altre localizzazioni. Nel caso in cui l'unità locale/sede secondaria sia situata in provincia diversa da quella ove è ubicata la sede legale, il modulo UL va presentato al R.I. di quella provincia.

MODELLO UL

Il modulo deve essere utilizzato:

- per denunciare al R.E.A. l'apertura, modifica o cessazione di unità locale, inclusa la denuncia dell'attività ivi esercitata.
- **per richiedere al R.I. l'iscrizione, la modifica o la cancellazione della sede secondaria;**

Il modello UL deve essere presentato unicamente al registro imprese territorialmente competente che è quello della provincia ove è posta la localizzazione sia nel caso si tratti di sede secondaria che di unità locale

MODELLO S

Soggetti utilizzatori del modulo

Sono stati aggiunti:

Contratto di rete con soggettività giuridica

Cooperative start-up innovative

N.B. Nel caso di società con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, per le quali non è sempre semplice determinare chi siano esattamente gli azionisti nel momento del deposito dell'elenco soci, se il totale delle quote possedute dagli azionisti non corrisponde al totale del capitale, dovrà essere compilato il campo NOTE indicando che tale eventualità è dovuta alla notevole fluttuazione delle quote sociali o ad altri motivi che dovranno essere espressamente indicati

Finalità del modulo

Nel caso di contratto di rete con soggettività giuridica:

1) allegato al modello S1 per riportare i dati essenziali dei partecipanti al contratto al momento della costituzione del contratto di rete
2) allegato al modello S2 per riportare le variazioni dei partecipanti al contrato di rete

In tali casi si potrà non indicare il valore della quota di ciascun partecipante al contratto, se non espressamente attribuita per il fondo patrimoniale del contratto di rete dotato di soggettività giuridica

Indicazione analitica variazioni quote, azioni, soci- Casi particolari

Intestazione fiduciaria: intestazione di quote a favore di una società fiduciaria ai sensi della legge 1966/1939

Nel caso di reintestazione della quota dalla società fiduciaria al titolare avente causa, nel campo "Tipo diritto" va indicato il codice "01-Proprietà" ai sensi della legge 1966/1939.
Per effetto di tale legge, infatti la fiduciaria opera il mandato senza rappresentanza, quindi in nome e per conto del cliente
La fiduciaria deve utilizzare il codice "09-Intestazione fiduciaria" quando opera in nome e per conto del cliente (in questo caso la partecipazione nel bilancio della fiduciaria non entra a far parte del patrimonio, ma viene indicata nei conti d'ordine in un'unica voce globale per tipologia omogenea di beni).
Quando invece sta operando a titolo "proprio", con il proprio patrimonio sociale (questo implica che la partecipazione, nel bilancio della fiduciaria, deve apparire tra le immobilizzazioni finanziarie cioè fa parte del patrimonio sociale) deve utilizzare il codice 01-Proprietà.

Trust: negozio giuridico fiduciario tra disponente (settlor-proprietario dei beni) e gestore (trustee)-

Il disponente si spossessa dei beni e li attribuisce al trustee che li amministra secondo quanto previsto nell'atto istitutivo del trust.
Acclarato che il trustee è il soggetto al quale viene attribuita l'amministrazione e la gestione dei beni (partecipazioni sociali di srl) per rispondere alle funzioni pubblicitarie del registro imprese è necessario procedere all'iscrizione del trustee e non del trust, quale "titolare" della partecipazioni, anche al fine di rendere univocamente individuabile il soggetto giuridico legittimato all'esercizio dei diritti sociali.

Quindi ai fini dell'iscrizione dell'atto di cessione di quote di srl da persona fisica ad un trustee (acquisto della quota nelle attività di gestione del trust) o da un disponente al trustee di un trust (atto dispositivo del disponente al trustee) si deve iscrivere quale avente causa/cessionario il trustee, cioè la persona fisica o società alla quale la quota viene ceduta (codice tipo diritto 22-TRUSTEE)

****